

N. 938

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori BLUNDO, CASTALDI, FATTORI, TAVERNA, BOTTICI, PAGLINI, CIOFFI, DONNO, GIROTTO, PEPE, PUGLIA, SCIBONA, MOLINARI, GAETTI, SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, SANTANGELO, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, VACCIANO, MORONESE, AIROLA, MANGILI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CAMPANELLA e MARTON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2013

Modifiche alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernenti la proroga dell'entrata in vigore della revisione delle circoscrizioni giudiziarie nella regione Abruzzo

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di prorogare di ulteriori tre anni (per un totale di sei) il termine concesso al Governo per l'esercizio della delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con esclusivo riferimento alla riorganizzazione dei tribunali abruzzesi, in relazione agli effetti del terremoto del 6 aprile 2009.

Al netto, infatti, del merito dei criteri di riorganizzazione della localizzazione geografica dei tribunali, contenuti nella delega di cui alla legge n. 148 del 2011, nonché dei suoi profili applicativi – per taluni aspetti assai discutibili – disciplinati dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la presente modificazione normativa si inserisce su una differenziazione temporale concernente l'entrata in vigore delle summenzionate norme, già introdotta dalla legge n. 14 del 2012, all'articolo 1, comma 3.

In tale ultima norma, infatti, il legislatore ha valutato elemento determinante, per la «ulteriore» proroga, il sisma abruzzese dell'aprile del 2009: la immensa devastazione da esso prodotto avrebbe inficiato drammaticamente la nuova riorganizzazione giudiziaria, ove essa fosse entrata in vigore nello stesso momento del restante territorio nazionale.

Dunque il presente disegno di legge, in forza della perdurante situazione critica del medesimo territorio, testimoniata anche dalla inagibilità fisica dei tribunali di Chieti e dell'Aquila, quest'ultimo ancora in fase di ristrutturazione, posticipa al 2018 la soppressione, tra gli altri, dei tribunali di Avezzano e Sulmona i quali oltretutto attualmente operano al di sopra degli *standard* di efficienza nazionali. In un momento delicato qual è il *post* terremoto, in cui la vicinanza dei servizi alla popolazione e il mantenimento della legalità sul territorio rappresentano elementi fondamentali per la ripresa ed il superamento della fase emergenziale, si ritiene doverosa un'ulteriore proroga di tre anni.

Peraltro, l'importanza del tribunale di Avezzano è testimoniata soprattutto dal fatto di essere, sia per il volume d'attività svolte sia per il numero di contenziosi pendenti, il terzo tribunale d'Abruzzo, oltre a rappresentare geograficamente una vera e propria «porta d'ingresso» per la zona centrale della regione Abruzzo dai territori del Basso Lazio e della Campania, aree caratterizzate negli ultimi anni da un alto tasso di criminalità organizzata, direttamente o indirettamente coinvolta in questi anni anche negli appalti per la ricostruzione.

Allo stesso modo gli alti livelli di produttività e l'ottimale collocazione geografica rappresentano un punto di forza anche del tribunale di Sulmona che inoltre, nell'ottica di risparmio e di contenimento della spesa, può vantare la completa gratuità degli immobili che ospitano la sede giudiziaria, evitando ulteriori spese a carico dei cittadini abruzzesi.

Per i motivi esposti, si auspica un celere esame del presente disegno di legge.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 5-*bis*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».

## Art. 2.

- 1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente:
- «3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e di Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».